

## QUESTIONI APERTE

---

### Giudizio abbreviato non condizionato - Rinnovazione istruttoria

#### La decisione

**Giudizio abbreviato non condizionato - Sentenza di assoluzione - Giudizio d'appello - *Reformatio in peius* - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Prove dichiarative decisive - Necessità** (C.E.D.U., art. 6; Cost., artt. 24, 111; c.p.p., artt. 438, 533, co. 1, 603, 606, co. 1, lett. e).

*È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio', di cui all'art. 533, co. 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che avevano reso tali dichiarazioni.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 14 aprile 2017 (ud. 19 gennaio 2017),  
- CANZIO, *Presidente* - DE CRESCIENZO, *Relatore* - ROSSI, *P.G.*, (parz. diff.)  
- Patalano, *ricorrente*.

#### **Resistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della sentenza di assoluzione e la necessaria riassunzione della prova dichiarativa anche nel giudizio d'appello da rito abbreviato**

Con la sentenza che si annota, le Sezioni unite della Corte di legittimità hanno finalmente sancito, in chiave generale e senza esclusioni di sorta, l'obbligo per giudice d'appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa prima di adottare una decisione che riformi l'esito assolutorio della pronuncia di primo grado adottata nell'ambito del giudizio abbreviato semplice, cioè non subordinato a integrazioni probatorie. Si tratta di un approdo giurisprudenziale tanto auspicato quanto necessario, che si pone in linea di continuità con i dettami delle recenti Sezioni unite *Dasgupta*, le quali sembravano aver messo i necessari punti fermi in una giurisprudenza quasi schizofrenica, capace di emettere decisioni di segno opposto nel giro di pochissimi giorni<sup>1</sup>. Tale ultima pronuncia, infatti, in ordine alla obbligatorietà - in chiave generale - della rinnovazione istruttoria in caso di *reformatio in peius* della sentenza di assoluzione, poneva l'accento sul concetto della necessaria diretta percezione della prova da parte del giudice d'appello, definito «*presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa*», che rap-

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 6 luglio 2016, *Dasgupta*, in *Mass. Uff.*, n. 267487.

presenta «condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza». Con riferimento al giudizio abbreviato, la pronuncia stabiliva che: «a non dissimile approdo deve coerentemente pervenirsi nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui valore sia posto in discussione dall'organo dell'accusa impugnante; dovendo il giudice di appello porre in essere i poteri di integrazione probatoria adottabili anche in questo speciale rito (ex Corte cost., sent. n. 470 del 1991); ed essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell'art. 438, co. 5, o dell'art. 441, co. 5, c.p.p.».

L'importanza di questa decisione è triplice: da un lato, fissa con chiarezza il principio della rilevabilità d'ufficio dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, chiarendo i termini di operatività - in sede di legittimità - dell'art. 609, co. 2, c.p.p. e i confini dei poteri attivabili d'ufficio; dall'altro, «assurge ad autorevole testimonianza circa l'effettiva penetrazione delle norme sovranazionali nell'ordinamento interno indipendentemente dal ruolo interposto assegnato a queste dalla Corte costituzionale»<sup>2</sup>; infine, puntualizza senza sfumature l'estensibilità dei suddetti principi al giudizio abbreviato, senza distinzioni tra la forma semplice o non condizionata del rito stesso.

Nonostante l'autorevolezza di tale arresto, tuttavia, si è assistito alla disubbidienza di alcune Sezioni semplici le quali, facendo leva sulla natura di *obiter dictum* del principio di diritto espresso nella pronuncia *Dasgupta* in ordine al rito abbreviato, hanno ostinatamente negato l'estensibilità del principio della rinnovazione obbligatoria nell'ipotesi di *reformatio in peius* in appello di sentenza di assoluzione pronunciata nelle forme del giudizio semplificato non condizionato. In una pronuncia di poco successiva alle citate Sezioni unite si legge che «nel rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello che, sulla base di un diverso apprezzamento degli apporti dichiarativi assunti in sede di indagine, intenda riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado non è obbligato a rinnovare l'istruttoria mediante l'esame dei dichiaranti, fermo re-

---

<sup>2</sup> Così efficacemente GIUNCHEDI, *Ulisse approda a Itaca. Le Sezioni unite impongono la rilevabilità d'ufficio dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in questa *Rivista*, 2016, 2, online.

*stando il dovere di fornire una motivazione "rafforzata" dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza di prime cure e fatta comunque salva la scelta di incrementare il compendio probatorio con l'audizione dei dichiaranti, qualora lo reputi necessario per superare, nel caso concreto, ogni ragionevole dubbio»<sup>3</sup>. In altra sentenza, la via di fuga è stata escogitata nella sostanziale differenza tra l'apporto dichiarativo reso dall'imputato in sede di esame *ex art.* 210 c.p.p. e in sede di dichiarazioni spontanee *ex art.* 494 c.p.p. le quali, non costituendo un mezzo di prova in senso tecnico, non sono acquisibili d'ufficio, altrimenti determinandosi una palese violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa. Ne consegue che «il giudice di appello a fronte di dichiarazioni spontanee rese nel giudizio abbreviato di primo grado non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale non potendo assumere alcun mezzo di prova dal quale desumere una differente valutazione»<sup>4</sup>.*

Tale rapido *excursus* dei sussulti giurisprudenziali antecedenti si è reso necessario per la comprensione della portata della recentissima pronuncia a Sezioni unite che si annota, giacché le summenzionate sentenze ne rappresentano il sostrato motivazionale, data l'esigenza di scongiurare ogni ipotizzabile elusione delle fondamentali garanzie sancite a livello sia nazionale che, soprattutto, europeo.<sup>5</sup>

Con un impianto motivazionale asciutto, ma ricco di preziosi spunti di riflessione, le Sezioni unite rendono esplicito l'integrale accoglimento del percorso argomentativo della precedente pronuncia *Dasgupta*, senza cadere nel facile errore di un'adesione acritica, ma utilizzando piuttosto - come colonne portanti - i c.d. criteri generalissimi del processo penale, direttamente collegati alla Carta costituzionale e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Cass., Sez. III, 13 ottobre 2016, C.S., in *Mass. Uff.*, n. 267626

<sup>4</sup> Cass., Sez. II, 6 ottobre 2016 (dep. 6 dicembre 2016), S.B., in *Mass. Uff.*, 268524.

<sup>5</sup> Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, in *questa Rivista*, 2012, 349, con commento di GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*. V. altresì Id., Sez. III, 21 settembre 2010, *Marcos Barrios c. Spagna*; Id., Sez. II, 27 novembre 2007, *Popovic c. Moldavia*; Id., Sez. I, 27 giugno 2000, *Costantinescu c. Romania*, tutte consultabili su [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Successive, v. Id., Sez. III, 5 marzo 2013, *Manolachi c. Romania*, in *questa Rivista* online, con commento a prima lettura di ROMOLI; Id, Sez. III, 9 aprile 2013, *Fluera c. Romania*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di RECCHIONE. In tema v. altresì la completa analisi di TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>6</sup> Nella giurisprudenza di Strasburgo, i principi di immediatezza e oralità assurgono a criteri irrinunciabili del processo equo, come disegnato dall'art. 6 C.E.D.U.: il mancato rispetto dell'oralità nella acquisizione della prova dichiarativa determinante per la condanna si risolve nella iniquità di ogni procedura che conduca ad un giudizio di colpevolezza sulla base della rivalutazione meramente «cartolare» della testimonianza decisiva, anche se tale operazione di rivalutazione sia mascherata da una «apparente» attività di riqualificazione giuridica del fatto. Si veda, a titolo di esempio, Corte EDU, Sez. III, 16 set-

È una pronuncia che brilla per semplicità, pur nell'affrontare uno dei temi più spinosi dell'accertamento penale, cartina di tornasole della difficoltà di ricondurre ad unità il problema della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel processo di secondo grado.<sup>7</sup>

Il ragionamento delle Sezioni unite è piuttosto lineare: partendo dall'adozione del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" come regola di giudizio inderogabile, quest'ultima presuppone che una *reformatio in peius* sia sorretta dall'assunzione della prova con il metodo epistemologicamente più affidabile, cioè l'oralità e l'immediatezza. Tale *modus operandi* è irrinunciabile qualunque sia stato l'*iter* procedimentale che ha condotto alla decisione assolutoria e, dunque, sia l'ordinario giudizio dibattimentale, sia il giudizio abbreviato, in quanto «*il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti*».<sup>8</sup>

È quasi superfluo evidenziare l'importanza di tale ultimo assunto, che codifica, senza eccezioni di sorta, la *presunzione di irragionevolezza e/o di iniquità* (che confluisce, pertanto, nel vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. e) di ogni pronuncia di secondo grado che sia pervenuta ad un ribaltamento della decisione assolutoria adottata in primo grado senza l'effettuazione di un'istruttoria che garantisca un rapporto diretto e immediato con la fonte di prova. La necessità della percezione diretta della prova da parte del giudice è espressa a tutto campo, nondimeno nel giudizio abbreviato semplice: «*sarebbe infatti difficilmente comprensibile come, di fronte ad un risultato dichiarativo cartolare, che caratterizza il giudizio abbreviato non condizionato, il giudice d'appello [...] possa pronunciare, in riforma di quella assolutoria, una sentenza di condanna espressione del "giusto processo" e perciò "equa", fondata solo sul rapporto mediato che ha con le prove, senza il diretto esame delle fonti dichiarative*».<sup>9</sup>

---

tembre 2014, *Mischie c. Romania*, in *questa Rivista*, online.

<sup>7</sup> Nel silenzio del legislatore, si è sempre assistito, in giurisprudenza, al radicarsi di una linea di pensiero che tendeva ad escludere poteri di iniziativa probatoria in capo alle parti in grado d'appello, nel caso di rito abbreviato incondizionato. Era considerata, difatti, insuperabile la regola secondo cui *l'imputato che abbia acceduto al giudizio abbreviato incondizionato... potrà soltanto sollecitare il giudice di secondo grado all'esercizio del potere officioso di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p.*, in questi termini Cass., Sez VI, 18 marzo 2009, Severi, in *Mass. Uff.*, n. 244803, cit. Questa impostazione ha trovato consensi anche in parte della dottrina, cfr. NEGRI, *Il "nuovo" giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, cit., 499; RAITERI, *Profili del "nuovo" giudizio abbreviato*, in *Giur. it.*, 2001, 203.

<sup>8</sup> V. pag. 9 delle motivazioni.

<sup>9</sup> V. pag. 10 delle motivazioni.

La simmetria rispetto ai principi sanciti dalla Corte Europea è, finalmente, realizzata in pieno. Del resto, il criterio indicato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Dan c. Moldavia con riferimento alle eccezioni al principio della rinnovazione integrale delle prove dichiarative a carico, già acquisite in primo grado, non lasciava margini a manovre interpretative estensive (si veda l'inciso testuale al § 33: «because, for example, he or she has died») tanto che autorevole dottrina, nell'immediatezza del dibattito originato dalla pronuncia europea citata, sottolineava la necessità di «rimarcare come la Corte europea abbia evocato unicamente la situazione di impossibilità materiale quale possibile eccezione all'innovato regime di obbligatoria escussione in appello delle voci d'accusa; sembra possibile affermare, allora, che dovrebbe restare correlativamente escluso qualsiasi margine di elasticità».<sup>10</sup> Le considerazioni sviluppate nella motivazione della sentenza esaminata, sia in ordine alla specificazione del criterio di giudizio del ragionevole dubbio, sia in ordine alla natura garantita del giudizio abbreviato, hanno un valore prezioso poiché fanno applicazione degli insegnamenti della menzionata giurisprudenza europea senza ritenere il previo svolgimento del giudizio nella forma del rito semplificato un ostacolo o un limite alla rinnovazione della prova nel processo di secondo grado<sup>11</sup>.

Al contrario, è respinta senza mezzi termini l'idea di una necessaria «simmetria» tra l'assunzione e valutazione delle prove dichiarative in primo e secondo grado, ragione storicamente giustificante l'impossibilità di rinnovare in secondo grado l'istruttoria in un rito a prova inesistente, come il rito abbreviato non condizionato. L'equilibrio non è necessariamente sinonimo di perfezio-

<sup>10</sup> Così GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riasunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*, cit., 351. Il principio, invero, era già stato espresso da Cass., Sez. III, 12 novembre 2014, Piscitelli, in *questa Rivista*, online, affermando che esso «non può soffrire eccezioni o deroghe», Id., Sez. III, 7 gennaio 2014, F.R., *ivi*, con nota di BRONZO.

<sup>11</sup> Tale era l'orientamento dominante per lungo tempo in giurisprudenza, v. Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 734, con nota di SPANGHER; Id., Sez. II, 3 febbraio 2012, P.g. in proc. Aracri e altri, in *Mass. Uff.*, n. 252108; Id., Sez. III, 13 gennaio 2011, Ndreu, *ivi*, n. 249114; Id., Sez. II, 18 gennaio 2011, Sermone e altri, *ivi*, n. 249161; Id., Sez. I, 14 ottobre 2010, Arshad ed altri, *ivi*, n. 248979. Per una panoramica della giurisprudenza in tema di rinnovazione istruttoria nel rito abbreviato, v. APRATI, *Giudizio abbreviato e imprevedibilità della rinnovazione istruttoria in appello*, in *questa Rivista*, online. Più addietro, sul tema, v. BALESTRINI, *Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in *Cass. pen.*, 2000, 955; CARCANO, *Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato*, *ivi*, 19 95, 322 ss.; GARUTI, *Questioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato in sede d'appello e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 1209; MAZZARRA, *Aspetti problematici del giudizio abbreviato: i controlli del giudice in appello*, in *I giudizi semplificati*, coord. da Gaito, Padova, 1989, 114; MONTAGNA, *L'appello nel giudizio abbreviato*, in *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, a cura di Gaito, Padova, 1996, 334.

ne, giacché l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado «*travalica ogni pretesa di simmetria*»: la sentenza liberatoria sul merito è quasi tratteggiata dalla Corte come una sorta di giudicato allo stato degli atti<sup>12</sup>, non potendo essere superata, in chiave garantista, a meno che non si renda operativo al massimo il criterio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", che pretende rigore dell'accertamento, giustificazione razionale della decisione e *standards* conclusivi ad alta probabilità logica.

E tale conclusione è tanto più apprezzabile se solo si consideri l'attuale *trend* della giurisprudenza di legittimità in tema di rito abbreviato<sup>13</sup>, ove la volontà delle parti di accedere al rito semplificato è diventata la scorciatoia per legittimare le più distorte interpretazioni *contra reum*, quasi che la scelta personale di diversificare l'*iter* di accertamento processuale giustifichi la disapplicazione dei più fondamentali principi di civiltà giuridica.<sup>14</sup> L'introduzione dei valori del contraddittorio e della parità delle armi a livello di canone costituzionale induce infatti a ritenere, come già da tempo ha osservato la dottrina subito dopo l'introduzione della riforma sul giusto processo, che «si impone di recuperare nelle fasi successive della progressione processuale quanto era stato negato in precedenza, per causa diretta del differente assetto dei rapporti tra i protagonisti del processo penale (p.m., imputato, organo giudicante) e il materiale decisorio»<sup>15</sup>. Sarebbe dunque *contra reum* pensare di negare il re-

<sup>12</sup> Non si prenda alla lettera il riferimento al giudicato: volutamente atecnico e al solo fine di evidenziare la fisionomia della sentenza di assoluzione, che assume forza granitica, potendo essere modificata *in peius* solo a seguito di una rinnovazione istruttoria completa e caratterizzata dalla massima esaustività dell'accertamento.

<sup>13</sup> Si veda, in tema di garanzie linguistiche nel giudizio abbreviato, Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, Said e altro, inedita; in tema di produzioni documentali difensive in giudizio abbreviato, Id., Sez. IV, 6 dicembre 2016, Peano, inedita. Ancor prima, si vedano Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, P.g. in proc. Papalia e altri, in *questa Rivista*, online, con nota di APRATI; Id., Sez. I, 26 febbraio 2004, Alampi, in *Mass. Uff.*, n. 228644; Id., Sez. I, 9 giugno 2004, Campisi, *ivi*, n. 229837; Id., Sez. VI 20 aprile 2005, Aglieri, *ivi*, n. 233090; Id., Sez. V, 9 maggio 2006, Biondo, *ivi*, n. 234157; Id., Sez. IV, 14 novembre 2007, Pozzi, *ivi*, n. 238956.

<sup>14</sup> Nello specifico, la volontà dell'imputato alla definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato è stata sempre utilizzata come scudo da frapporre alle più disparate interpretazioni giurisprudenziali delle vicende involgenti il rito in questione, tanto da sollevare notevoli perplessità quanto all'aspetto dei vizi della volontà, con riferimento particolare ai vizi del consenso prestato allo svolgimento del giudizio con rito abbreviato. Sul tema, FONTI, *Vizi della volontà e giustizia penale negoziata*, in *La giustizia penale differenziata*, a cura di Giunchedi, Santoriello, Torino, 2010, 277 ss. Dell'incidenza dei vizi della volontà sugli atti processuali penali si è occupata la dottrina sotto la vigenza del codice Rocco: v. PETROCELLI, *I vizi della volontà nel processo penale*, in *Saggi di diritto penale*, Padova, 1952, 537; RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, Napoli, 1969, 142; FLORIAN, *Nuovi appunti sugli atti giuridici processuali penali (i vizi della volontà)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1920, I, 1; PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Napoli, 1933, 193.

<sup>15</sup> GAITO, *L'altare e le vittime: a proposito del "giusto processo" in Cassazione*, in *Giur. cost.*, 2000, 4, 2983.

cupero delle garanzie processuali in grado d'appello, nella fattispecie il diritto alla rinnovazione della prova dichiarativa, per il sol fatto che l'imputato ha optato per il giudizio speciale, ancorché nella forma più essenziale, essendo impensabile che ciò equivalga a rinuncia al giusto processo, minimo comune denominatore in tutti i procedimenti, compresi i riti alternativi al dibattimento.<sup>16</sup> Così intendendo il giudizio abbreviato come «modello processuale unico, le cui modalità d'instaurazione non si riflettono sulla possibilità concessa alle parti di chiedere in un momento successivo il compimento di ulteriori attività istruttorie»<sup>17</sup>, si scongiurerebbe il rischio di dare man forte ad un sistema processuale nel quale gli istituti posti a garanzia dei diritti delle parti risultano «di fatto sacrificati sull'altare di un preteso efficientismo processuale [...] che rischia di elidere i diritti fondamentali dell'imputato, di fatto assimilato al reo, nella dichiarata prospettiva di conseguire la pronta punizione del colpevole».<sup>18</sup> Del resto, afferma la Corte in commento con una efficace espressione, «*mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza*»<sup>19</sup>: tale principio, chiarissimo nella sua semplicità, apre la strada alla definitiva qualificazione dell'appello penale in termini di *novum iudicium*, in cui il dubbio sull'innocenza dell'imputato esige percorsi di accertamento probatorio rigorosi, indipendentemente dal rito -ordinario o differenziato - prescelto dall'imputato. Dovrebbe essere un diritto e non un'elemosina, infatti, che si venga condannati (o assolti) da un giudice che ha preso parte al processo in via diretta e non mediata: l'appello non può essere una zona franca ove si assiste a una reviviscenza del sistema inquisitorio, ove l'appellante debba *sperare* che il giudicante orienti il timone della propria discrezionalità verso l'ammissione delle prove. Il requisito della decidibilità allo stato degli atti, o della assoluta necessità - previsti nell'art. 603 c.p.p. - altro non sono che scatole vuote, riempibili a seconda delle circostanze del caso: la strada verso un "giusto processo d'appello" comporta l'abbandono del «mito (tipico dei regimi autoritari) della infallibilità del giudice e delle istituzioni [che] cede il passo all'esigenza di porre rimedio ad ogni possibile errore giudiziario in qualunque

---

<sup>16</sup> GAITO, FIORIO, *Lo standard minimo del giusto processo nei procedimenti speciali*, in *La giustizia penale differenziata*, II, coord. da Santoriello, Torino, 2010, 753 e ss; v. anche GAITO, *Cultura processuale penale ed autocritica*, in *Il giusto processo*, 1990, 309 ss..

<sup>17</sup> ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Ubertis, Voena, Milano, 2004, XXXV, 213.

<sup>18</sup> BARGI, *Cultura del processo e concezione della prova*, in *La prova penale*, diretto da Gaito, Torino, I, 2008, 23;

<sup>19</sup> V. p. 8 delle motivazioni.

momento della progressione processuale penale».<sup>20</sup>

NICOLETTA MANI

---

<sup>20</sup> GAITO, *Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, cit., 456; ID., *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, cit., 6 ss.

